



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Gabriella Ratti	Presidente
dott. Edoardo Di Capua	Giudice
dott.ssa Silvia Orlando	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 155/2019 R.G. promossa da:

**INTERCAP S.R.L.**, (P.I. 00923510051) in persona del legale rappresentante Bocchino Graziano, e  
**BOCCHINO GRAZIANO** in proprio (C.F. BCCGZN58B07B594P), rappresentati e difesi nel  
presente giudizio dall'avv. Paolo Bagnadentro per procura in atti;

**ATTORI**

contro

**VIGLIETTI PIERGIORGIO**, (C.F. VGLPGR54C30A479A), rappresentato e difeso nel presente  
giudizio dall'avv. Alessandro Negro per procura in atti;

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**



PER GLI ATTORI:

Voglia l'on.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

In via principale

- dichiarare nulli ovvero annullare *ex art.* 808 ter c.p.c. n. 1 il Lodo non definitivo e il Lodo contrattuale, ovvero in subordine annullare *ex art.* 1428 c.c. il Lodo contrattuale, nei confronti della Intercap;

- annullare il Lodo contrattuale *ex art.* 1428 c.c. nei confronti del signor Graziano Bocchino;

In via subordinata

- annullare *ex art.* 1711 c.c. ovvero *ex art.* 808 ter c.p.c. n. 5 il Lodo contrattuale nella parte in cui ha condannato la Intercap e il signor Graziano Bocchino alla cessazione di «ogni comportamento pregiudizievole».

In ogni caso

- respingere, per le causali di cui in narrativa, la domanda riconvenzionale avversaria.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

PER LA CONVENUTA:

Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

Nel merito,

In via principale

- rigettare tutte le domande di parte attrice, così come formulate in via principale e in via subordinata, in quanto infondate in fatto e in diritto;

- confermare *in toto* il Lodo contrattuale non definitivo del 09/01/2018 ed il Lodo contrattuale del 19/11/2018 emessi entrambi dal Collegio Arbitrale composto dalla Dott.ssa Beatrice Ramasco, Dott.ssa Maria Luisa Fassero e dal Dott. Giuseppe Peyron;

In via riconvenzionale



- ordinare alla Intercap s.r.l. e al sig. Bocchino Graziano di interrompere la commercializzazione di capsule in stagno di qualsivoglia tipologia e produttore, anche tramite altra società collegata a Intercap s.r.l. e/o a Bocchino Graziano;
- ordinare, in attuazione del divieto di cui al punto precedente, ad Intercap s.r.l. e al sig. Bocchino Graziano di inviare una comunicazione scritta a tutti i clienti stagno in cui la società dichiara di aver interrotto la vendita e/o distribuzione di capsule in stagno di qualsivoglia tipologia e produttore;
- condannare Intercap s.r.l. e Bocchino Graziano, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 40.000,00 all'anno decorrente dal 01/09/2015 fino ad interruzione della vendita di capsule in stagno;
- condannare Intercap s.r.l. e Bocchino Graziano, in solido tra loro, al pagamento della penale giornaliera di € 100,00, a far data dal trentesimo giorno successivo al deposito del Lodo contrattuale (23/12/2018) per ogni giorno di ritardo nella cessazione della commercializzazione di capsule in stagno.

Con vittoria di tutte le spese del presente giudizio, compresi il rimborso forfettario delle spese generali e i compensi professionali, a cui si aggiungono C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I. Con atto di citazione Intercap s.r.l., in persona del legale rappresentante Bocchino Graziano, e Bocchino Graziano in proprio, hanno evocato in giudizio Viglietti Piergiorgio chiedendo a questo Tribunale di dichiarare nulli o annullare il lodo non definitivo del 9.1.2018 e il lodo contrattuale del 19.11.2018, emessi nel procedimento arbitrale irrituale dal collegio composto dai dottori Beatrice Ramasco, Maria Luisa Fassero e Giuseppe Peyron.

Gli attori hanno dedotto che: il lodo non definitivo e il lodo contrattuale, in quanto rivolti nei confronti di Intercap s.r.l. sono nulli per inesistenza della clausola arbitrale o sono annullabili ex art. 808 ter n.1 c.p.c. per invalidità della convenzione di arbitrato e per pronuncia oltre i limiti della convenzione, poiché il contratto stipulato con il sig. Viglietti Piergiorgio contenente la clausola compromissoria, e dunque anche la clausola compromissoria, sono stati sottoscritti dal solo sig. Bocchino Graziano in



proprio e non possono esplicitare i propri effetti nella sfera giuridica della Intercap s.r.l.; il lodo contrattuale è annullabile ex art. 1428 c.c. per errore di fatto, in quanto il collegio arbitrale ha ritenuto erroneamente che Viglietti Piergiorgio fosse un imprenditore esercente attività di commercializzazione danneggiata dalla condotta della Intercap s.r.l.; in via subordinata, il lodo contrattuale è annullabile ex art. 1711 c.c. per eccesso di mandato o ex art. 808 ter n.5 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, avendo gli arbitri pronunciato su domanda esorbitante quelle azionate, in riferimento all'ordine di cessazione di "ogni comportamento pregiudizievole".

Viglietti Piergiorgio, costituendosi, ha contestato le deduzioni e le domande attoree, esponendo gli argomenti già oggetto del procedimento arbitrale e accolti nei lodi, e rilevando che: il contratto stipulato tra le parti e la relativa clausola compromissoria sono opponibili a Intercap s.r.l. in quanto il sig. Bocchino Graziano lo ha sottoscritto in proprio e quale legale rappresentante di Intercap s.r.l.; non è ravvisabile un errore di fatto rilevante ai fini dell'annullamento del lodo contrattuale e gli arbitri non hanno ritenuto che Viglietti Piergiorgio fosse imprenditore; non sussiste vizio di ultrapetizione o eccesso di mandato del lodo, che accoglie la domanda proposta. Ha quindi chiesto di confermare il lodo non definitivo del 9.1.2018 e il lodo contrattuale del 19.11.2018, con rigetto delle domande di nullità o annullamento, e in via riconvenzionale ha formulato le domande sopra riportate, relative a ordini e inibitorie, condanne al risarcimento danni e penali già oggetto del lodo contrattuale.

## **II. Le domande degli attori sono infondate.**

Appare opportuno illustrare sinteticamente la vicenda che ha dato luogo ai lodi oggetto di causa e l'esito del procedimento arbitrale.

Il "lodo contrattuale non definitivo" del 9.1.2018 e il "lodo contrattuale" del 19.11.2018 sono stati emessi nel procedimento arbitrale, irrituale e secondo equità, avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento, con conseguente risarcimento dei danni, degli obblighi contrattuali assunti da Intercap s.r.l. e da Bocchino Graziano nei confronti di Viglietti Piergiorgio con il "contratto preliminare



unitario di cessione quote e relative pattuizioni inerenti e conseguenti” e relativo “addendum”, continuando la commercializzazione di capsule in stagno.

Viglietti Piergiorgio e Bocchino Graziano erano soci al 50% della Intercap s.r.l., che commercializzava macchine, attrezzature e prodotti per l'enologia, tra cui capsule in stagno che importava dalla portoghese Relvas (Americo Cohelo Relvas Sucrs S.A.).

In data 17.6.2015 Viglietti Piergiorgio e Bocchino Graziano hanno sottoscritto il “contratto preliminare unitario di cessione quote e relative pattuizioni inerenti e conseguenti” (doc. 4 degli attori), con cui il sig. Viglietti si è obbligato a cedere la totalità delle proprie quote di capitale Intercap s.r.l. al sig. Bocchino, il quale si è obbligato, per sé o diversa persona giuridica da individuare, ad acquistarle, per un corrispettivo di € 2.173.913; e quali “pattuizioni inerenti e conseguenti” hanno, tra l'altro, previsto:

-all'art. 9 la clausola “Relvas: in seguito alla cessione delle quote verrà assegnata, senza corrispettivo, dalla Intercap s.r.l. l'attività di distribuzione dei prodotti Relvas sul territorio italiano ai sig.ri Viglietti Piergiorgio e Viglietti Vittorio, ovvero a società commerciale dagli stessi costituita. Il tutto con decorrenza dal 01/09/2015 e per ogni tipologia di prodotto, con il solo impegno da parte dei sig.ri Viglietti Piergiorgio e Viglietti Vittorio a non utilizzare nella loro attività marchi o denominazioni commerciali riferibili alla Intercap s.r.l. ed ai suoi prodotti, ovvero anche solo confondibili con gli stessi. Intercap S.r.l. si impegna a sua volta a informare ufficialmente i clienti delle capsule in stagno dell'avvenuta variazione del distributore in Italia come sopra concordato. Tale comunicazione, concordata con il sig. Viglietti Piergiorgio sarà effettuata in tempo utile per favorire l'avvio della commercializzazione per il 01/09/2015”;

-all'art. 14 la clausola compromissoria “Qualsiasi controversia che possa insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione, validità od esecuzione del presente contratto, ad eccezione di quanto di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di



Torino... Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti”.

In data 26.6.2015 Viglietti Piergiorgio e Bocchino Graziano hanno sottoscritto “addendum al contratto preliminare unitario di cessione quote e relative pattuizioni inerenti e conseguenti del 17 giugno 2015” (doc.5 degli attori), con cui, tra l’altro, hanno concordato che “Rispetto all’art. 9) del compromesso citato in premessa relativo alla distribuzione dei prodotti Relvas si precisa che la comunicazione ai clienti stagno, approvata dal sig. Piergiorgio Viglietti, sarà effettuata entro il 20 luglio 2015. La Intercap s.r.l. si impegna altresì alla cancellazione dal sito Intercap della voce stagno in tutte le sue forme”.

E’ pacifico che: in esecuzione del contratto, con atto 29.6.2015 Viglietti Piergiorgio ha ceduto alla G&A Paradigma s.r.l., società indicata da Bocchino Graziano, la sua quota di partecipazione nella Intercap s.r.l.; Viglietti Piergiorgio ha cessato la propria attività imprenditoriale e in data 3.7.2015 il figlio Viglietti Vittorio, già dipendente della Intercap s.r.l., ha costituito l’impresa individuale omonima; in data 20.7.2015 la Intercap s.r.l. ha comunicato ai suoi clienti di capsule in stagno che a partire dall’1.9.2015 la vendita e distribuzione in esclusiva per l’Italia delle capsule in stagno Relvas non sarebbe stata più effettuata dalla Intercap s.r.l. ma sarebbe passata a Viglietti Vittorio; la Intercap s.r.l. ha stipulato nuovo accordo di distribuzione commerciale con altro produttore di capsule in stagno mettendo a disposizione dei propri clienti tali prodotti.

Viglietti Piergiorgio ha instaurato il procedimento arbitrale per far accertare l’inadempimento degli obblighi contrattuali assunti da Intercap s.r.l. e da Bocchino Graziano continuando la commercializzazione di capsule in stagno, acquistate da nuovo fornitore e sempre marchiate soltanto Intercap come le Relvas, con conseguente condanna al risarcimento dei danni e pronunce accessorie.

Intercap s.r.l. e Bocchino Graziano hanno eccepito l’inopponibilità del contratto e della clausola compromissoria a Intercap s.r.l. e l’insussistenza di inadempimento contrattuale, essendo la clausola



Relvas limitata alla commercializzazione delle sole capsule Relvas e non applicabile alla commercializzazione di tutte le capsule in stagno.

Con “lodo contrattuale non definitivo” del 9.1.2018 il Collegio arbitrale ha dichiarato opponibile a Intercap s.r.l. la clausola compromissoria contenuta nell’art. 14 del contratto.

Con “lodo contrattuale” del 19.11.2018, il Collegio arbitrale ha accertato la responsabilità di Intercap s.r.l. e del sig. Bocchino Graziano in ordine all’inadempimento degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di Viglietti Piergiorgio, rilevando che: è emerso che per uso, abitudine e consuetudine, tra le parti nell’ambito della gestione dell’azienda Intercap, parlare di prodotti in stagno e prodotti Relvas era equivalente; i prodotti in stagno venivano acquistati dal fornitore Relvas e il cliente finale non identificava il prodotto in stagno come prodotto Relvas ma come prodotto Intercap; ha conseguentemente emesso le seguenti ulteriori pronunce:

“ordina a Parte convenuta la cessazione di ogni comportamento pregiudizievole e intima ad Intercap s.r.l. la cessazione immediata della commercializzazione di capsule in stagno di qualsivoglia tipologia e produttore, anche tramite altra società collegata a Intercap s.r.l. e/o a Bocchino Graziano;

-quantifica in via equitativa il danno subito da Viglietti Piergiorgio in euro 40.000,00 all’anno decorrente dal 1° settembre 2015 fino alla interruzione della vendita di prodotti in stagno da parte della Intercap s.r.l.;

-determina in euro 100,00 la penale giornaliera a carico della Intercap s.r.l. in caso di violazione dell’obbligo di cessazione del suddetto comportamento pregiudizievole a far data dal trentesimo giorno successivo al deposito del presente lodo”.

**III.** Gli attori allegano che il “lodo contrattuale non definitivo” e il “lodo contrattuale”, in quanto rivolti nei confronti di Intercap s.r.l., sono nulli per inesistenza della clausola arbitrale o sono annullabili ex art. 808 ter n.1 c.p.c. - a norma del quale il lodo contrattuale è annullabile dal giudice se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai



suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale - sia per invalidità della convenzione di arbitrato che per pronuncia oltre i limiti della convenzione.

Gli attori affermano, come già eccepito nel procedimento arbitrale, che il contratto, e dunque anche la clausola compromissoria, sono stati sottoscritti dal solo sig. Bocchino in proprio, non figurando formule quali “in qualità di legale rappresentante della Intercap s.r.l.” o simili e mancando la *contemplatio domini*, sicchè non possono esplicitare i propri effetti nella sfera giuridica della Intercap s.r.l., e ciò a maggior ragione nel caso in cui si tratta - come quello che ci occupa quantomeno in riferimento alla clausola arbitrale - di contratto per cui è richiesta la forma scritta *ad substantiam*.

Il profilo di invalidità dedotto non sussiste.

E' vero che il contratto è stato sottoscritto dal sig. Bocchino Graziano personalmente, senza dichiarare espressamente di agire anche in nome e per conto della Intercap s.r.l., tuttavia la *contemplatio domini* non richiede formule sacramentali, neppure per clausole per cui è richiesta la forma scritta *ad substantiam* come la clausola compromissoria, potendosi desumere da ogni altro elemento da cui risulti che l'attività del soggetto si svolga in attuazione del potere rappresentativo a lui conferito.

La Suprema Corte nella sentenza n.9861/2014 ha stabilito che deve darsi risposta affermativa al quesito “se, nell'ipotesi in cui gli unici soci di una società di capitali (nella specie srl), dei quali uno avente la qualità di rappresentante legale della stessa, abbiano disposto di un diritto della società senza spenderne il nome, sussista (o meno) manifestazione tacita del rapporto rappresentativo rispetto alla società, con la conseguenza che l'atto di disposizione produce effetti nei confronti della società rappresentata”, in quanto la giurisprudenza di legittimità ammette da tempi ormai lontani che la “rappresentanza può essere dedotta, oltre che da un'espressa dichiarazione del soggetto agente, da ogni altro elemento da cui risulti che l'attività di tale soggetto si svolga, appunto, in attuazione di un potere rappresentativo a lui conferito”, che “la *contemplatio domini*, esclusa la necessità di formule sacramentali, può essere manifestata anche con un comportamento del mandatario che per univocità e concludenza sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera





giuridica gli effetti del contratto siano destinati a prodursi direttamente”, e che il giudice aveva fatto applicazione di tali principi “dando rilievo alla circostanza che uno dei firmatari era il rappresentante legale della società e l’altro firmatario era l’unico altro socio della società”.

Nel caso in esame vi è stata manifestazione tacita del rapporto rappresentativo rispetto alla società e le parti hanno inteso vincolare la Intercap s.r.l., come si desume dai seguenti elementi:

- il contratto è stato stipulato dagli unici due soci della Intercap s.r.l.;
- il sig. Bocchino Graziano (unico dei due soci a rimanere nella società, in quanto il sig. Viglietti si impegnava a cedere le sue quote al sig. Bocchino o a soggetto dal medesimo indicato) ricopriva la carica di legale rappresentante, Presidente del C.d.A. e amministratore delegato della Intercap s.r.l.;
- numerose clausole contrattuali prevedevano l’assunzione di obbligazioni in capo alla Intercap s.r.l., quali l’art. 9 “in seguito alla cessione delle quote verrà assegnata, senza corrispettivo, dalla Intercap s.r.l. l’attività di distribuzione dei prodotti Relvas sul territorio italiano ai Sig.ri Viglietti Piergiorgio e Viglietti Vittorio, ovvero a società commerciale dagli stessi costituita.... Intercap s.r.l. si impegna a sua volta a informare ufficialmente i clienti delle capsule in stagno dell’avvenuta variazione del distributore in Italia come sopra concordato.”; l’art. 10 “L’eventuale applicazione della clausola risolutiva espressa, per inadempimento di parte promissaria acquirente...comporterà contestualmente l’automatica reintegrazione del Sig. Viglietti Piergiorgio nella carica di consigliere e del Sig. Vittorio Viglietti come dipendente della Intercap Srl, con ogni spettanza economica e benefit aziendale dei quali gli stessi godono attualmente”; l’art. 11 “le autovetture ...attualmente in leasing sulla Intercap s.r.l., saranno assegnate a titolo gratuito ai Sig.ri Viglietti Piergiorgio e Viglietti Vittorio che le potranno utilizzare liberamente a titolo personale. Al momento del riscatto dei contratti di leasing ... i mezzi saranno ceduti agli stessi Sig.ri Viglietti Piergiorgio e Viglietti Vittorio, ovvero alla società da questi costituita, al corrispettivo di euro 1,00”; e nell’addendum del 26.6.2015 l’art. 1 “La Intercap s.r.l. si impegna altresì alla cancellazione dal sito Intercap della voce stagno in tutte le sue forme”; l’ art. 2 in ordine alle autovetture aziendali “tutti i costi correnti di gestione delle medesime (quali: bollo,



assicurazioni, manutenzioni, canoni telepass e carburanti saranno a carico della Intecap s.r.l., sino alla data di riscatto dei relativi leasing). Tali spese a carico della Intecap s.r.l. saranno materialmente sostenute tramite addebiti, utilizzo di carte di debito, rimborso di schede carburante ovvero presentazione di fatture d'acquisto”;

-il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto conferma quanto sopra, poiché tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e relativo addendum in capo alla Intecap s.r.l. - ad eccezione della clausola “Relvas”- sono state eseguite dalla società.

**IV.** Gli attori chiedono inoltre di annullare il lodo contrattuale ex art. 1428 c.c. per errore di fatto, allegando che il collegio arbitrale ha ritenuto erroneamente che Viglietti Piergiorgio fosse un imprenditore esercente attività di commercializzazione danneggiata dalla condotta della Intecap s.r.l.; che solo sulla base di tale erroneo presupposto il collegio ha condannato la Intecap s.r.l. e il sig. Bocchino a cessare la commercializzazione di capsule in stagno e ha riconosciuto al sig. Viglietti Piergiorgio un risarcimento danni per violazione di un patto di non concorrenza; che la decisione presuppone necessariamente che Viglietti Piergiorgio fosse un imprenditore concorrente della Intecap s.r.l., difettando in caso contrario un elemento costitutivo della specifica tutela risarcitoria, in quanto l'esercizio di attività concorrenziale preclusa da un patto interno tra due imprenditori non può cagionare alcun danno a colui che ha cessato la propria attività; che Viglietti Piergiorgio, invece, successivamente alla cessione delle quote non ha intrapreso alcuna attività imprenditoriale né in proprio né in forma societaria.

Anche tale profilo di invalidità non sussiste.

Come statuito dalla Suprema Corte (tra le tante, Cass. n.13418 del 2012) costituisce principio consolidato che nell'arbitrato irrituale il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati



esattamente percepiti, con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per *errores in iudicando* neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti che ha dato origine al mandato degli arbitri; né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante.

Nel caso in esame, non emerge da alcun passo del lodo che il collegio arbitrale abbia commesso l'errore di fatto consistente nell'aver ritenuto che Viglietti Piergiorgio fosse un imprenditore esercente attività di commercializzazione; Viglietti Piergiorgio viene sempre indicato come persona fisica; nel lodo non definitivo si distingue in modo chiaro e inequivoco, nell'intestazione e nel testo, tra "la Ditta Individuale Vittorio Viglietti" in persona del titolare Vittorio Viglietti (poi estromessa dal procedimento arbitrale per difetto di legittimazione attiva) e "il sig. Piergiorgio Viglietti"; nel lodo contrattuale definitivo si individua la parte come "il sig. Piergiorgio Viglietti"; e mai viene indicato che il sig. Viglietti Piergiorgio abbia svolto attività di imprenditore successivamente all'atto di cessione delle quote della Intercap s.r.l.; d'altronde dagli atti del procedimento arbitrale è sempre stato chiaro e pacifico che in data 3.7.2015 si è costituita, per la distribuzione dei prodotti Relvas sul territorio italiano, la Ditta Individuale Vittorio Viglietti, di cui era titolare il figlio di Viglietti Piergiorgio.

Non essendo emerso un errore di fatto come allegato dagli attori, ogni ulteriore considerazione in ordine al riconoscimento e alla liquidazione del danno da risarcire è irrilevante in questa sede.

**V.** Gli attori domandano infine di annullare il lodo contrattuale ex art. 1711 c.c. per eccesso di mandato o ex art. 808 ter n.5 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, con riferimento all'ordine di cessazione di "ogni comportamento pregiudizievole".

Affermano che nelle proprie conclusioni il sig. Viglietti ha domandato di ordinare la cessazione "del comportamento pregiudizievole tenuto da parte convenuta, intimando ad Intercap s.r.l. la cessazione immediata della commercializzazione di capsule in stagno di qualsivoglia tipologia e produttore, anche



tramite altra società collegata a Intercap s.r.l. e/o a Bocchino Graziano”; che la domanda collega espressamente la condotta pregiudizievole censurata alla sola commercializzazione di capsule in stagno; che mai le parti hanno fatto riferimento ad altre tipologie di condotte, le quali dunque non hanno costituito oggetto di mandato agli arbitri e sulle quali non si è instaurato il contraddittorio; che il dispositivo del lodo reca la condanna della Intercap s.r.l. e del sig. Bocchino alla cessazione “di ogni comportamento pregiudizievole” con grave vizio di ultrapetizione, pronunciando su domanda esorbitante quelle azionate e sulla quale non si è instaurato il contraddittorio tra le parti, nonché emettendo pronuncia altamente pregiudizievole per gli odierni attori, che non possono conoscere i limiti dell’azione che il sig. Viglietti potrebbe fondare sul lodo contrattuale.

Anche tale profilo di invalidità non sussiste.

Come osservato dal convenuto, il lodo accoglie la domanda, non pronuncia una generica inibitoria di ipotetiche condotte lesive non individuate, nel procedimento arbitrale parti e arbitri hanno sempre avuto ben chiaro che il comportamento pregiudizievole sottoposto al loro giudizio era costituito dalla commercializzazione di capsule in stagno (a fronte di tali rilievi del convenuto, non sussiste evidentemente il rischio, paventato dagli attori, che il sig. Viglietti possa fondare sul lodo contrattuale azioni per comportamenti diversi).

Il collegio arbitrale “ordina a parte convenuta la cessazione di ogni comportamento pregiudizievole e intima ad Intercap s.r.l. la cessazione immediata della commercializzazione di capsule in stagno di qualsivoglia tipologia e produttore, anche tramite altra società collegata a Intercap s.r.l. e/o a Bocchino Graziano”; l’utilizzo del termine “ogni” viene di seguito precisato nella “cessazione immediata della commercializzazione di capsule in stagno di qualsivoglia tipologia e produttore, anche tramite altra società collegata a Intercap s.r.l. e/o a Bocchino Graziano” ed è riferito al divieto di commercializzazione di capsule in stagno, non solo a marchio Intercap ovvero vendute dalla stessa società ma altresì a capsule in stagno di qualsivoglia tipologia e produttore, anche tramite altra società collegata a Intercap s.r.l. o a Bocchino Graziano.



Questo in conformità alla domanda di Viglietti Piergiorgio di ordinare la cessazione “del comportamento pregiudizievole tenuto da parte convenuta, intimando ad Intercap s.r.l. la cessazione immediata della commercializzazione di capsule in stagno di qualsivoglia tipologia e produttore, anche tramite altra società collegata a Intercap s.r.l. e/o a Bocchino Graziano”.

Le domande degli attori sono pertanto infondate e vengono rigettate, con conferma della validità del “lodo contrattuale non definitivo” del 9.1.2018 e del “lodo contrattuale” del 19.11.2018; le domande riconvenzionali di parte convenuta sono già oggetto del lodo contrattuale.

**VI.**Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori; le stesse sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 nei seguenti importi: per fase di studio € 2.430, per fase introduttiva € 1.550, per fase istruttoria € 4.500 (importo ridotto rispetto al valore medio, non essendo stata svolta istruttoria orale), per fase decisoria € 4.050, per complessivi € 12.530 per compensi; oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

-dichiara infondate e rigetta le domande proposte dagli attori per la dichiarazione di nullità o l'annullamento del “lodo contrattuale non definitivo” del 9.1.2018 e del “lodo contrattuale” del 19.11.2018, emessi dal collegio arbitrale composto dalla dott.ssa Beatrice Ramasco, dalla dott.ssa Maria Luisa Fassero e dal dott. Giuseppe Peyron;

-conferma conseguentemente la validità del “lodo contrattuale non definitivo” del 9.1.2018 e del “lodo contrattuale” del 19.11.2018;

-condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere al convenuto le spese processuali, che liquida in € 14.409,5 -di cui € 12,530 per compensi e € 1.879,5 per rimborso forfettario spese- oltre CPA e IVA se dovuta.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Torino in data 5.2.2021.



IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Silvia Orlando

LA PRESIDENTE

dott.ssa Gabriella Ratti

